

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2405

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOTTINI, FARIGU, PIRO, LA GLORIA, LANDI

Norme in materia di permessi retribuiti per i dirigenti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti

Presentata il 17 marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira sostanzialmente ad estendere la normativa sui permessi sindacali retribuiti ai dirigenti nazionali ed ai presidenti provinciali dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti maggiormente rappresentativi delle persone sordomute.

Da quanto previsto dallo statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300), dalle norme sugli impiegati civili dello Stato di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 249, dalle norme sul riordinamento degli enti parastatali di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, per quanto concerne lo svolgimento delle attività di rappresentanza e di tutela di gruppi meritevoli di una particolare rilevanza sociale, deriva che occorre giustificare e retribuire un

certo numero di assenze dal lavoro per l'espletamento dell'incarico rappresentativo.

Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti non possono ragionevolmente occuparsi della rappresentanza delle persone sordomute, anche tenendo conto che il principio di debolezza sociale riconosciuto ai sordomuti è a maggior ragione evidente e ancora più meritevole di essere accompagnato e sostenuto.

Quanto all'aspetto dell'estensione dei permessi retribuiti ai soli dirigenti nazionali e ai presidenti regionali e provinciali dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, si sottolinea la particolare misura e ragionevolezza della previsione proprio in rapporto a quello

specifico patrimonio di rappresentanza e tutela che è tipico delle associazioni in parola. Al riguardo si osserva che il meccanismo previsto dalla presente proposta di legge, basato da un lato sulla determinazione da parte del Ministero dell'interno del numero massimo per ciascuna associazione di beneficiari dei permessi retribuiti e dall'altro sull'individuazione annuale degli stessi a cura delle associazioni di appartenenza, garantisce le opportune energie e la necessaria trasparenza nel corretto esercizio delle attività in oggetto.

La proposta di legge non prevede costi economici per il bilancio dello Stato e, considerando statisticamente lo stato del collocamento nel mondo del lavoro dei possibili beneficiari dei permessi retribuiti, non rappresenta neppure una significativa perdita di efficienza degli enti interessati sia per il numero modesto dei permessi, sia per il preavviso concesso, sia per la prevalente utilizzazione dei lavoratori sordomuti in mansioni a cui sono addetti contemporaneamente altri lavoratori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I dirigenti nazionali e i presidenti regionali e provinciali dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti che hanno la rappresentanza e la tutela degli interessi materiali e morali dei sordomuti, qualora siano lavoratori dipendenti da soggetti pubblici o privati, hanno diritto a permessi retribuiti per presenziare alle riunioni degli organi collegiali dell'ente di cui facciano parte o per l'espletamento dell'attività associativa. Tali permessi non possono eccedere la durata di sessanta giorni lavorativi nell'anno solare.

2. La richiesta dei permessi retribuiti di cui al comma 1, con l'indicazione del tempo per cui si richiede il permesso, è inoltrata al datore di lavoro competente dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, con un preavviso di dieci giorni sulle date indicate.

ART. 2.

1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, tenuto conto dei rispettivi statuti, il numero massimo per ciascuna delle associazioni di cui all'articolo 1 delle persone destinate a fruire dei permessi retribuiti di cui al medesimo articolo 1.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno le associazioni di cui all'articolo 1 comunicano al Ministero dell'interno l'elenco nominativo dei propri dirigenti nazionali e dei presidenti regionali e provinciali in posizione di lavoro dipendente.

3. Copia dell'elenco nominativo di cui al comma 2 del presente articolo è inviata, a cura delle associazioni di cui all'articolo 1, ai datori di lavoro.